

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 351**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi»

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 luglio 1980, n. 406)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 23 marzo 2004)**

---

**VISTO** l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTA** la legge 13 maggio 1961, n. 469;

**VISTA** la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

**VISTA** la legge 18 luglio 1980, n. 406, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

**VISTA** la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1985, n. 95;

**VISTO** il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;

**UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 2004;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  
;

**ACQUISITO** il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  
;

**SULLA PROPOSTA** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

## **EMANA**

il seguente regolamento:

Art. 1

*(Campo di applicazione e finalità)*

1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.

Art. 2

*(Attività formative)*

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

“Art. 7

*(Attività formative)*

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.

2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze Armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

3. Le attività didattiche e quelle di cui al secondo comma sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la

prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.”.

Art. 3

*(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*

1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, è sostituito dal seguente:

“1. È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell' articolo 11 del presente decreto e così composto:

- a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
- b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
- c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
- f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione;
- g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
- h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;
- l) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;
- m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche;
- t) quattro esperti designati rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali;
- u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
- v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
- bb) un esperto della "piccola industria";
- cc) un esperto della "proprietà edilizia".

#### Art. 4

*(Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi)*

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

#### "Art. 12

*(Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi)*

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette finalità, specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le attività di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.”.

Art. 5

*(Certificato di prevenzione incendi)*

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:

“ Art.17

*(Certificato di prevenzione incendi)*

1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti.

2. Il certificato di cui al primo comma è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta.”.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (in particolare l'art. 14) ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 (in particolare l'art. 6) il legislatore ha modificato radicalmente l'organizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ribadendone la piena integrazione nel Ministero dell'interno, attraverso l'istituzione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (in luogo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi), la soppressione di strutture preesistenti (Centro studi ed esperienze, Scuole centrali antincendi) o la loro rimodulazione (Direzioni centrali).

Le predette innovazioni hanno pertanto reso necessario, tra l'altro, apportare alcune modifiche al D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577, il quale - emanato in base alle previsioni dell'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980 n. 406- disciplina l'espletamento dei servizi di prevenzione incendi affidati alla cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso - nella sua completezza- oltre a regolamentare molte delle finalità e dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, aveva statuito la creazione di alcuni organismi ed attribuito competenze ad apparati che -con la recente riorganizzazione dello Stato- non risultano più rispondenti all'attuale contesto normativo.

Pertanto, alla luce delle sopraillustrate esigenze e nell'ottica del totale riordino dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previsto dalla legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione

2001), il regolamento in argomento tende ad apportare modifiche che comunque tengono conto dell'innovato assetto ordinamentale e, in quanto coerenti con il suddetto riordino, hanno carattere tendenzialmente definitivo, consentendo così di escludere ulteriori variazioni anche in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega contenuta nella citata legge n. 229/2003.

In particolare, le norme del regolamento che si propone tendono al miglioramento della imprescindibile funzione di formazione e di ricerca in tema di prevenzione incendi ed ad un più corretto funzionamento del vitale Comitato tecnico-scientifico che -attualmente- vede, al suo interno, la presenza di rappresentanti di Direzioni ed Istituti ormai sostituiti e l'assenza di rappresentanti di Ministeri di recente istituzione.

Si è, inoltre, ritenuto opportuno -con l'occasione- offrire una ridefinizione del certificato di prevenzione incendi, contenuta nell'art. 17 del d.P.R. n. 577/'82.

La nuova formulazione tende a chiarire meglio la responsabilità dei Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco, tenuti al rilascio del predetto certificato, mantenendo ferme, nel contempo, le specifiche responsabilità degli operatori privati che intervengono -in vario modo- nella predisposizione di quanto necessario per l'attività soggetta al rilascio di certificazione.

Si ricorda in merito che il certificato di prevenzione incendi trova la sua fonte nella legge 966/'65, la quale, al comma terzo dell'art. 4, recita: "Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata



la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un <<certificato di prevenzione>> che ha validità pari alla periodicità delle visite".

L'indispensabilità del sopra riferito *certificato*, è stata ribadita nel d.P.R. 12 gennaio 1998 n. 37, recante "... disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, ...".

Infatti il legislatore, nella fondamentale legge di redistribuzione, a costituzione invariata, delle competenze tra Stato ed Enti Locali -legge 15 marzo 1997 n. 59- da cui discende il d.P.R. in parola, nel prevedere l'adozione di un apposito regolamento di disciplina del procedimento di rilascio del certificato, ritenendo necessario mantenere alla competenza dello Stato l'attività di prevenzione incendi, ha tenuto -altresi- ferma la relativa certificazione, mentre, nel contempo prevedeva una forte abolizione o semplificazione di tali tipologie di atti.

La stessa legge di semplificazione 2001, nell'accentuare l'abolizione delle certificazioni, ha tenuto fermi quelli a contenuto discrezionale e quelli che trovano la loro fonte in specifiche disposizioni di legge.

Il certificato di prevenzione incendi viene, pertanto, riconfermato anche nella recentissima *voluntas legis*; in positivo: per i suoi aspetti di discrezionalità (si ricorda che dall'esame progetto è possibile fornire prescrizioni al richiedente che devono trovare conferma al momento del sopralluogo) e nell'essere contenuto in specifiche disposizioni di legge; in negativo: nella constatazione che la previsione di cui all'articolo 11 della

citata legge di semplificazione del 2001, che attribuisce un'ampia delega al Governo per una sistemazione organica delle molteplici disposizioni ordinamentali del C.N.VV.F., nulla ha ritenuto di dover disporre in merito all'eventuale abolizione del certificato di prevenzione incendi, mentre, come già evidenziato, al contempo prevede un'ulteriore riduzione delle certificazioni.

In tal modo, viene -altresì- confermata al legislatore di rango primario ogni valutazione circa la presenza nel mondo giuridico del certificato in parola.

Il presente schema di regolamento, che si compone di cinque articoli, è stato redatto con tecnica novellistica, al fine di consentire facilità di consultazione agli operatori, provvedendo a sostituire gli articoli, o una loro parte, del D.P.R. 557 non più rispondenti alle mutate situazioni ordinamentali.

- L'articolo 1 dello schema di regolamento enuncia le finalità del provvedimento.
- L'articolo 2 sostituisce l'articolo 7 del D.P.R. 577/82, disciplinando - in modo più ampio e puntuale - l'attività di studio e formazione che l'ordinamento già affidava al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. La scelta di attribuire la titolarità di tale competenza al Dipartimento dei Vigili del Fuoco -struttura di primo rango per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'Interno- tende a porre in risalto tale fondamentale funzione che costituisce una delle peculiarità dell'ordinamento italiano. Infatti, nel nostro paese il

Corpo nazionale dei vigili del fuoco è chiamato a svolgere, oltre a compiti operativi, anche un ruolo di studio e normazione in tema di prevenzione incendi e di "diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi", competenza questa unica in Europa. Tale attività può espletarsi, al fine di un suo forte radicamento nella società, anche attraverso "seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica.". Viene, altresì, rafforzato il contributo che il Corpo nazionale rende in materia di formazione antincendi ai "tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro". Tale fondamentale funzione viene ulteriormente ribadita all'art. 4 dell'emanando provvedimento, il quale nel sostituire l'art. 12 del D.P.R. 577/82, rafforza l'attività di studio, ricerca, normazione e sperimentazione in tema di prevenzione incendi.

- L'articolo 3 sostituisce, nelle parti necessarie, la composizione dell'essenziale Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, riconducendo ad armonia ordinamentale la sua composizione.
- Dell'articolo 4 si è già detto in sede di commento all'art 2.
- L'articolo 5 sostituisce l'articolo 17 del D.P.R. 577/82, limitandosi a chiarire la valenza del certificato di prevenzione incendi, senza entrare negli aspetti concernenti la sua sussistenza e la sua portata, in relazione alle considerazioni ampiamente riportate in

premessa circa la riferibilità al solo legislatore primario della competenza ad incidere negli aspetti sostanziali del certificato.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Esso, infatti, per una parte (articoli 2, 3 e 4), si limita ad adeguare il d.P.R. n. 577/'82 alla nuova organizzazione del Ministero dell'interno e segnatamente del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; per un'altra parte ancora (art. 2, comma 1) amplia il ruolo del CNVVF nell'attività di formazione in materia di prevenzione incendi, prevedendo che essa possa essere svolta in via generale anche a favore di soggetti esterni sulla base di convenzioni a titolo oneroso; per un'altra parte infine (art. 5), si limita, come detto, a dare una definizione univoca del certificato di prevenzione incendi, senza modificarne né le procedure di rilascio da parte dei competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco né gli adempimenti a carico dei soggetti esterni (gestori delle attività e tecnici progettisti).

In merito ai costi derivanti dal previsto incremento del numero dei componenti del Comitato centrale tecnico scientifico occorre, in primo luogo, far presente che non sono previste spese di missione, ma si applicano bensì le previsioni generali inerenti ai gettoni di presenza. Pertanto, le maggiori spese, quantificabili in circa 2900,04 euro annui, rientrano negli ordinari stanziamenti di bilancio e sono comunque ampiamente compensate dalle maggiori entrate derivanti dalle convenzioni a titolo oneroso previste con riferimento allo svolgimento delle attività formative.

## RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

In merito alle modifiche derivanti dalla previsione di cui all'art. 3 dello schema di DPR e concernenti il Comitato Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa che la disposizione in esame va ad incidere, meramente, sulla composizione del predetto organismo il quale, disciplinato all'art. 10 del DPR 577/1982, opera ormai da anni. Le modifiche non incidono minimamente sui compiti e sulle funzioni dell'organismo ma ne completano, in relazione alle intervenute modifiche ordinamentali, la composizione.

Si precisa, altresì, che i componenti del Comitato hanno diritto solo ad un gettone di presenza che ovviamente sarà esteso anche ai nuovi componenti.

I predetti soggetti chiamati ad integrare il Comitato non svolgono funzioni in alcun modo diverse dai componenti attuali e pertanto non hanno diritto ad alcuna forma di compenso o rimborso diversi dal sumenzionato gettone di presenza.

Il gettone di presenza, che può essere erogato per un massimo di 12 sedute, ammonta ad euro 18,59 mensili ed essendo l'incremento di 13 unità, il maggiore esborso sarà di euro 2900,04 annui (all. 1), somma che rientra ampiamente nel capitolo di bilancio già stanziato per la gestione del Comitato Tecnico Scientifico e che sarà comunque ampiamente compensata dai maggiori introiti derivanti dalle convenzioni previste in materia di formazione a pagamento.

# RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI

*A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il provvedimento impatta direttamente su alcune disposizioni (artt. 7, 10, 12 e 17) del D.P.R. 29 luglio 1982 n. 577. Tale d.P.R., emanato in base alle previsioni dell'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980 n. 406, disciplina l'espletamento dei servizi di prevenzione incendi affidati alla cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esso -nella sua completezza- oltre a regolamentare molte delle finalità e dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, aveva statuito la creazione di alcuni organismi ed attribuito competenze ad apparati che -con la recente riorganizzazione dello Stato- non risultano più rispondenti alla realtà ordinamentale.

*B) Necessità dell'intervento normativo*

L'intervento normativo risponde principalmente alle seguenti esigenze:

- adeguare le previsioni del d.P.R. n. 577/82 alla nuova organizzazione del Ministero dell'interno e segnatamente del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- ampliare il ruolo del CNVVF nell'attività di formazione in materia di prevenzione incendi, prevedendo che essa possa essere svolta in via generale anche a favore di soggetti esterni sulla base di convenzioni a titolo oneroso;
- dare una definizione univoca del certificato di prevenzione incendi, senza modificarne né le procedure di rilascio da parte dei competenti organi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco né gli adempimenti a carico dei soggetti esterni (gestori delle attività e tecnici progettisti).

*C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il provvedimento non ha alcuna incidenza sull'ordinamento comunitario.

*D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni e della coerenza con fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali*

Il provvedimento non pone alcuna questione in merito alla compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e alla coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali, in quanto esso verte sull'organizzazione, sui compiti e sulle funzioni di un organismo statale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco appunto, cioè su materie riservate alla legislazione esclusiva statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. g) della Costituzione.

## **2. ELEMENTI DI DRAFTING NORMATIVO**

*A) Individuazione di nuove definizioni normative introdotte nel testo.*

Nel presente disegno di legge non sono state introdotte nuove definizioni normative. In particolare non può essere considerata nuova la definizione del certificato di prevenzione incendi contenuta nell'art. 5.

*B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi citati con particolare riguardo alle successive modificazioni.*

I riferimenti normativi sono citati correttamente.

*C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni a disposizioni vigenti*

E' stato fatto ampio ricorso a tale tecnica.

*D) Individuazione di effetti abrogativi espressi o impliciti*

Non vi sono effetti abrogativi espressi o impliciti.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **A) *Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.***

L'intervento incide unicamente sul d.P.R. n. 577/'82 e, nell'ambito di esso, sulle disposizioni riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi. I destinatari diretti ed indiretti sono da individuare nei soggetti richiamati nel successivo punto B).

### **B) *Obiettivi e risultati attesi.***

Art. 2: diffusione della cultura e delle conoscenze di sicurezza antincendio tra i tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l'attività di formazione prestata dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Art. 3: migliore svolgimento delle competenze istituzionali del Comitato tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, attraverso il coinvolgimento di tutte le pubbliche amministrazioni e le categorie produttive interessate alle norme tecniche di prevenzione incendi.

Art. 4: innalzamento del livello di specializzazione tecnico-professionale del CNVVF nel campo della prevenzione incendi.

Art. 5: consolidamento in capo ai Comandanti provinciali dei Vigili del fuoco della responsabilità al rilascio del certificato di prevenzione incendi, mantenendo ferme, nel contempo, le specifiche responsabilità degli operatori privati che intervengono -in vario modo- nella predisposizione di quanto necessario per l'attività soggetta al rilascio di certificazione.

### **C) *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.***

L'intervento normativo non produce particolari impatti sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni.

In virtù delle previsioni dell'art. 2, comma 2, le pubbliche amministrazioni possono avvalersi del CNVVF, previa stipula di convenzioni, per le loro esigenze connesse all'espletamento delle



attività in materia di prevenzione incendi di sicurezza nei luoghi di lavoro

**CALCOLO MAGGIORE COSTO MODIFICA DPR 577**

	1	1
	1	1
	1	3
	3	1
	1	1
	1	1
	1	3
	1	1
	1	1
	1	1
	1	1
	1	1
	4	1
	1	1
	3	1
	2	2
Componenti DPR 577	<u>24</u>	1
		4
		1
		3
		4
		1
		1
		1
Componenti DPR modificato		<u>37</u>

differenza	costo gettone	n. max gettoni x anno	totale differenza	
13	€ 18, 59	12	€ 2900, 04	



# Consiglio di Stato

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 26 gennaio 2004*

N. della Sezione: 177/04

**OGGETTO:**

**Ministero dell'interno. Schema di regolamento recante modifiche al d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la composizione del comitato tecnico scientifico ed il certificato di prevenzione antincendi.**

*La Sezione*

Vista la relazione prot. n. 47042/4101/9 del Ministero dell'interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – pervenuto a questo Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2003, con il quale si richiede il parere sullo schema di regolamento recante modifiche al d.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco, la composizione del comitato tecnico scientifico ed il certificato di prevenzione antincendi;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Luigi Carbone:

#### PREMESSO e CONSIDERATO:

Lo scrivente Ministero dell'interno riferisce che le riforme istituzionali previste dalla legge n. 59 del 1997 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999 hanno rimodulato i compiti istituzionali delle singole amministrazioni dello Stato e reso necessaria la modifica delle relative strutture ed apparati. In particolare, è stata ribadita l'integrazione nel Ministero dell'interno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso l'istituzione di un apposito Dipartimento. Infatti, con il d.P.R. n. 398 del 2001, che ha soppresso le direzioni generali del Ministero e generalizzato l'articolazione in dipartimenti, è stato istituito un apposito "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile", determinando la scomparsa di preesistenti strutture o la loro rimodulazione.

La relazione prosegue affermando che le predette innovazioni hanno, tra l'altro, reso necessario apportare alcune modifiche al d.P.R. n. 577 del 1982, il quale – emanato in base alle previsioni della legge n. 406 del 1980 e in particolare all'art. 2, 1° comma – disciplina l'espletamento dei servizi antincendi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

In attesa del totale riordino della disciplina del Corpo, previsto dalla legge di semplificazione per l'anno 2001 (l. n. 229 del 2003), la referente amministrazione presenta un primo intervento in sede di novella che tende al miglioramento della funzione di formazione e ricerca in tema di prevenzione incendi e ad un più corretto funzionamento del Comitato tecnico-scientifico (che attualmente vede al suo interno la presenza di rappresentanti di direzioni e istituti ormai sostituiti, nonché l'assenza di rappresentanti di Ministeri di nuova istituzione). Lo schema contiene, altresì, una ridefinizione del

certificato di prevenzione incendi contenuta nell'art. 17 del d.P.R. n. 577 del 1982.

Lo schema in oggetto si compone di 5 articoli:

- l'articolo 1 prevede il campo di applicazione dell'intervento e le sue finalità;

- l'articolo 2 sostituisce l'articolo 7 del d.P.R. n. 577 del 1982, relativo alla disciplina delle attività formative del personale del Corpo dei vigili del fuoco;

- l'articolo 3 sostituisce l'articolo 10 del d.P.R. n. 577 del 1982, relativo al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione degli incendi;

- l'articolo 4 sostituisce l'articolo 12 del d.P.R. n. 577 del 1982, relativo all'attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi;

- l'articolo 5 sostituisce l'articolo 17 del d.P.R. n. 577 del 1982, relativo al certificato di prevenzione incendi.

La Sezione esprime il proprio parere favorevole in relazione allo schema in oggetto, con le seguenti osservazioni:

- va innanzitutto rilevata la necessità di adeguare la redazione formale dello schema alle ordinarie regole di *drafting* normativo. Pertanto, va inserita la numerazione dei commi di ciascun articolo dello schema mentre va soppressa la numerazione dei commi degli articoli del d.P.R. n. 577 del 1982 che vengono sostituiti, trattandosi di normativa antecedente all'introduzione delle nuove regole di *drafting* nel 1985;

- all'articolo 1, appare opportuno prevedere espressamente quanto affermato anche nella relazione di accompagnamento, in relazione al carattere transitorio dell'intervento in questione in vista del completo riordino della disciplina del Corpo dei vigili del fuoco previsto dalla recente (l. n. 229 del 2003), soprattutto facendo salvo ogni ulteriore intervento di riordino e di ulteriore semplificazione;

- all'articolo 2, laddove si modifica il primo comma dell'articolo 7 del d.P.R. n. 577 del 1982, appare opportuno chiarire e rendere più elastica la

formulazione del comma, sostituendo il punto alla terza riga con una virgola e sostituendo le parole " Tale attività può espletarsi" con la parola " anche";

- all'articolo 3, appare necessario inserire tra i componenti del Comitato centrale tecnico scientifico anche un rappresentante del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- all'articolo 5, laddove si modifica il secondo comma dell'articolo 17 del d.P.R. n. 577 del 1982, è necessario sostituire le parole "e delle", frutto probabilmente di un errore di stampa, con le parole "e alle".

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

Per estratto dal Verbale  
Il Segretario della Sezione  
(Lizia Grassucci)

*Lizia Grassucci*

Visto  
Il Presidente della Sezione  
(Pasquale de Lise)

*Pasquale de Lise*